

D.R.S. n. 762 del _____ / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

02 LUG. 2020

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Trasferimento sede operativa COOP. SOC. VILLA S. MARIA DEGLI ANGELI – CATANIA Sez.
Gestanti Ragazze Madri Tip. Casa di Accoglienza ”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28.05.1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il DRS n. 2018 del 11/10/2018 con il quale la Cooperativa Soc. VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI è stata iscritta al n. 4998 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione gestanti ragazze madri e tipologia casa di accoglienza per una struttura sita in Catania via Raffineria n. 56 piano primo e secondo;

VISTA l'istanza con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di Catania via Veniero n. 7;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presenziali;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota Pec n. 12371 del 30/04/2020 dalla A.S.P. n. 3 di Catania;

VISTI i pareri resi dal Comune di Catania acquisiti al prot. Pec. N. 14389 del 20/05/2020;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

D E C R E T A

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il D.R.S. n. 2018 del 11/10/2018 è revocato pertanto la Cooperativa Soc. VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI è cancellata dal n. 4998 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86;

ART. 2 La Cooperativa Soc. VILLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI con sede legale in Catania via Raffineria 56 è iscritta al n. 5291 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22 per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo

svolgimento dell'attività assistenziale sezione gestanti ragazze madri e tipologia casa di accoglienza sita in Catania via Veniero n. 7 e per una ricettività di n. 20 unità;

ART. 3 L'Ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori per numero e profili professionali in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D p.Reg. 158 del 4.06.1996;

ART 4 Ai sensi dell'art 8 della L. 29.3.01 n. 135 modificativo dell'art 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 02 LUG. 2020

